

LEGGE TURCO-NAPOLITANO - D.L.vo n. 286/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
(Copyright © 2004-11 Avv. Roberto D'Arcangelo).

SOMMARIO:

1. Premessa.

2. L'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia.

3. Il soggiorno limitato.

3-bis. Il lavoro autonomo.

3-ter. Gli illeciti dei datori di lavoro.

3-quater. Il rinnovo del permesso di soggiorno.

3-quinquies. L'Accordo di integrazione.

3-sexies. Il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

3-septies. Il soggiorno dopo il conseguimento del dottorato o del master universitario di secondo livello.

4. Il soggiorno illimitato - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

5. Un caso particolare: il diritto di difesa.

6. Un altro: il soggiorno per motivi di protezione sociale.

7. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

8. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.

9. Permesso di soggiorno a fini investigativi.

10. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

11. Sanzioni.

12. Gli irregolari.

13. L'espulsione a titolo di misura di sicurezza.

14. I terzi fiancheggiatori.

15. La permanenza dello straniero extracomunitario in Italia.

1. Premessa.

La presente normativa si applica agli stranieri extracomunitari.

Per gli stranieri comunitari vi è il D.Lgs.vo n. 70/07, modificato con D.L. n. 89/11.

Nella sua applicazione il suo coordinamento ed il suo monitoraggio sono affidati ad apposito Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le questioni di competenza di detto Comitato sono affidate ad apposito gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno (art. 2 bis).

Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.

Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso di ricovero ospedaliero urgente.

2. L'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti altri organi istituzionali e non (v. art. 3), predispone ogni tre anni - salva la necessità di un termine più breve - un documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

Detto documento individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente, sulla base dei contenuti del documento programmatico sopra citato, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.

I criteri per l'emissione di detti decreti sono previsti all'art. 21.

I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Restrizioni sono previste per stranieri provenienti da Stati che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o nel rimpatrio di propri cittadini.

Una via preferenziale, invece, per i lavoratori di origine italiana (v. sempre l'art. 21).

Non sono, invece, soggetti al regime delle quote di cui sopra i lavoratori di cui all'art. 27 della legge (p. es. dirigenti di società aventi filiali in Italia; traduttori ed interpreti; professori e ricercatori universitari destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche; altri).

Quanto agli sportivi stranieri professionisti, infine, sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali a determinare il limite massimo annuale d'ingresso.

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso.

Quest'ultimo è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o residenza dello straniero.

Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti delle autorità italiane quelli emessi dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

L'Italia consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione, atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

Eventuali false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporteranno responsabilità penali a carico dell'istante e l'inammissibilità della domanda.

Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per particolari reati (v. art. 4).

In tal caso, l'autorità diplomatica o consolare italiana comunicherà allo straniero il diniego del

visto ed, in deroga alla L. n. 241/1990, detto diniego non dovrà essere motivato, salve alcune eccezioni indicate dalla legge (v. art. 4).

La recente legge 15 Luglio 2009, n. 94 ha stabilito che finalmente non è più ammesso in Italia lo straniero extracomunitario che risulti condannato, anche solo con sentenza non definitiva, a tutta una serie di reati di una certa gravità e di un certo allarme sociale.

Inoltre, oggi impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, (artt. da 171 a 174 quinquies) relativi alla tutela del diritto di autore e degli artt. 473 (contraffazione, alterazione od uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.

Lo straniero, invece, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia solo quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia.

3. Il soggiorno limitato.

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che siano muniti di permesso di soggiorno in corso di validità, il quale deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Si noti bene che lo straniero che oggi richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Adesso, per effetto della legge 15 Luglio 2009, n. 94 la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è anche sottoposta al versamento di un contributo in danaro - salvo alcune eccezioni di rilievo - ed al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

L'ottenimento del permesso di soggiorno per l'extracomunitario attualmente non è importante solo ai fini della permanenza in Italia.

Sempre secondo la nuova normativa (L. n. 94/09) lo straniero extracomunitario, qualora voglia ottenere dalla p.a. licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di suo interesse comunque denominati, deve sempre esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno alla p.a. stessa.

A ciò fa eccezione solamente la richiesta di provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo ed, oggi, anche la richiesta di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al S.S.N. e la richiesta di prestazioni scolastiche obbligatorie.

La durata del permesso di soggiorno non può essere, quanto alla sua durata:

a) superiore a quella del visto di ingresso, se il permesso viene dato non per motivi di lavoro;

- b) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- c) superiore a nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- d) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione (il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);
- e) superiore a due anni, per lavoro autonomo;
- f) superiore ad un anno per lavoro subordinato a tempo determinato ed a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- g) superiore a due anni per ricongiungimenti familiari;
- h) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

Si noti bene che, ai sensi della nuova legge 189/2002, di modifica della legge Turco-Napolitano, il contratto di lavoro subordinato stipulato tra il datore di lavoro italiano ed il lavoratore straniero extracomunitario (c.d. contratto di soggiorno per lavoro subordinato) deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, rientrante nei parametri minimi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'impegno del datore al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (v. nuovo art. 5 bis).

A tal uopo, la stessa legge prevede che il datore di lavoro (o lo straniero) che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo: a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro intenzionati ad assumere stranieri potranno avanzare presso lo sportello di cui sopra anche richieste meramente numeriche e non nominative.

Tutte le richieste (nominative o meramente numeriche) saranno comunicate dallo Sportello Unico al Centro per l'Impiego, il quale provvederà a diffonderle.

Decorsi venti giorni senza che sia pervenuta al centro per l'impiego alcuna domanda di assunzione in risposta alle predette richieste da parte di lavoratori nazionali o comunitari, il Centro trasmette allo Sportello Unico richiedente una certificazione negativa (ovvero, in caso positivo, comunica le domande acquisite, trasmettendole, altresì, al datore di lavoro).

In questo caso lo Sportello Unico rilascerà, nel termine massimo di 40 gg., il nulla osta al lavoro, sentito anche il questore, con validità non superiore a sei mesi dal rilascio.

Detto nulla osta darà il via all'apposizione del visto di ingresso da parte dell'autorità consolare sui documenti dello straniero, il quale dovrà poi recarsi, entro otto giorni dall'ingresso, presso lo Sportello Unico della prefettura per firmare il contratto di soggiorno di cui s'è parlato sopra.

L'originale di questo contratto rimarrà presso lo Sportello, una copia sarà trasmessa all'autorità consolare, una copia al Centro per l'Impiego.

Ogni variazione del rapporto di lavoro con lo straniero deve essere comunicata dal datore di

lavoro allo Sportello Unico della prefettura.

Detto Sportello è tenuto a comunicare periodicamente al Ministero del lavoro il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati.

Altre comunicazioni sono previste dalla legge da parte delle questure all'INPS (che terrà un archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) ed all'ufficio finanziario competente (che provvederà all'attribuzione del codice fiscale allo straniero).

Si noti bene che la recente L. n. 94/2009 ha stabilito che per alcune categorie di lavoratori (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; professori universitari o ricercatori, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, chiamati a svolgere lavori temporanei) il nullaosta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

In tal caso, dopo lo svolgimento dei controlli prescritti, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero si reca presso lo Sportello Unico, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Tali ultime disposizioni si applicano a quei datori di lavoro che hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa con i ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Si ricordi che la perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) da parte del lavoratore extracomunitario straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari.

Il lavoratore straniero in tali casi, infatti, potrà essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per non meno di sei mesi.

In caso, invece, di lavoro stagionale il lavoratore straniero, alla scadenza del permesso di soggiorno (max 9 mesi, v. sopra), avrà diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per lavoro stagionale rispetto ad altri lavoratori stranieri che per la prima volta intendono entrare in Italia per la medesima ragione.

3-bis. Il lavoro autonomo.

Quanto al lavoro autonomo, l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari che intendano svolgere tali attività è consentito solo se essa non è riservata ai cittadini italiani e comunitari.

In ogni caso, lo straniero dovrà dimostrare di essere in possesso di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia, dei requisiti previsti dalla legge italiana nonché delle autorizzazioni o licenze necessarie nel caso specifico.

Inoltre, deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che, fatti gli accertamenti del caso, rilascia il visto, con espressa indicazione dell'attività, entro 120 gg. dalla presentazione della relativa domanda.

Si rammenti che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di

albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti (v. art. 37).

3-ter. Gli illeciti dei datori di lavoro.

Si tenga conto che i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto o revocato o annullato, sono puniti penalmente, con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Incapperanno, altresì, in sanzioni amministrative (pagamento di una somma da 160 a 1100 euro) i datori di lavoro che assumono extracomunitari senza darne notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Idem (da 500 a 2.500 euro) per la mancata comunicazione di variazioni allo Sportello Unico.

Pene più severe (multa e reclusione), invece, si avranno per quelli che favoriscono l'ingresso illegale in Italia di stranieri extracomunitari (v. § 10 ed 11).

3-quater. Il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni (novità introdotta con la L. n. 94/09: prima i giorni erano novanta) prima della scadenza, se si tratta di straniero in Italia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero almeno sessanta giorni prima della scadenza, se il contratto è a tempo determinato, ovvero ancora almeno trenta giorni prima della scadenza negli altri casi.

Esso è sottoposto a nuove verifiche di rilascio.

Il rinnovo ha una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

Anche lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Trattasi di novità voluta dal recente D.Lgs.vo n. 5/2007, con la quale si introduce una valutazione discrezionale, laddove il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti richiesti per il rinnovo.

Si tenga conto che, per effetto della nuova legge 15 Luglio 2009, n. 94, adesso il riscontro circa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (o anche di revoca), passa anche attraverso la valutazione di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2 (per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza), e 407, comma 2, lettera a) (delitti per i quali la durata massima delle indagini

preliminari è di due anni) del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del D.Lgs.vo n. 286/98 (delitti di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato).

Il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Si ricordi, inoltre, che in base alle recenti modifiche (L. 189/2002) possono essere avviate attività di istruzione e di formazione professionale in Paesi extracomunitari, al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri extracomunitari in settori produttivi italiani che operano in Italia o nel loro stesso Paese d'origine ed allo scopo anche di promuovere lo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome in detto Paese.

I lavoratori stranieri che partecipino a detti corsi avranno titolo di prelazione rispetto a tutte le richieste (numeriche) diffuse dagli sportelli unici per l'immigrazione, di cui s'è detto più sopra più altre agevolazioni di impiego.

3-quinquies. L'Accordo di integrazione.

Viene adesso prevista dalla L. n. 94/09 la figura dell'Accordo di integrazione.

Predisposta la emanazione di un regolamento con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, salvo alcune eccezioni di rilievo.

3-sexies. Il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Introdotta dalla legge 15 Luglio 2009, n. 94 la nuova fattispecie di reato denominata "*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*", che punisce lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del D.Lgs.vo n. 286/98.

La pena è quella dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro ed il reato non può essere obliabile.

Processualmente per il reato in questione si procede innanzi al Giudice di Pace penale, con il giudizio a presentazione immediata ordinaria ovvero con il giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale (artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del d.lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274).

Medio tempore, lo straniero può essere espulso senza che vi sia bisogno del nullaosta del Giudice di Pace.

In tal caso, il questore si limiterà a comunicare l'avvenuta esecuzione dell'espulsione al Giudice stesso.

A quel punto, quest'ultimo pronuncerà sentenza di non luogo a procedere.

Si noti bene che la domanda di protezione internazionale (asilo politico, in pratica) sospende il processo.

Se la domanda stessa viene accolta, il Giudice di Pace decidente pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

3-septies. Il soggiorno dopo il conseguimento del dottorato o del master universitario di secondo livello.

La L. n. 94/2009 ha inserito nell'art. 22 il nuovo comma 11-bis, secondo cui lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 442/2000 (elenco delle persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che sono in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro), per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico stranieri, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

4. Il soggiorno illimitato - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'Art. 1, comma I, del D.Lgs.vo 08/01/2007, n. 3 ha modificato l'art. 9 del D.Lgs.vo 25/07/1998, n. 286.

E' così scomparsa la figura della "carta di soggiorno" ed è stato introdotto il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

Sicché, lo straniero in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale - e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) (*) - e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 (**)

(*) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

(**) a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

Non a caso il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è

subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di recente è stato emanato, a tal proposito, il D.M. 4 Giugno 2010.

Effetti del rilascio.

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
- c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Eventuale diniego.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Eccezioni.

Quanto sopra detto non si applica

I) agli stranieri che:

- a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
- e) godono di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla Convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla Convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

II) agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e), può riacquistarlo, con le stesse modalità sopra descritte.

In tal caso, il periodo di 5 anni è ridotto a 3 anni.

Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

Espulsione.

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di terrorismo;
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*), ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (**).

(*) 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

(**) gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui sopra, si tiene conto anche dell'età

dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Tutto ciò detto, resta comunque ferma quella figura particolare di carta di soggiorno di cui al D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155.

Essa ricorre quando lo straniero ha fornito una collaborazione di straordinaria rilevanza alle autorità italiane per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici o per la concreta riduzione delle loro conseguenze dannose o pericolose ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo.

5. Un caso particolare: il diritto di difesa.

L'autorizzazione ad entrare in Italia può anche essere concessa allo straniero extracomunitario che sia parte offesa o sia imputato in un procedimento penale.

In tali casi, egli può soggiornare nel nostro Paese per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa e solo per il compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.

L'autorizzazione è rilasciata dal questore su richiesta dell'interessato.

6. Un altro: il soggiorno per motivi di protezione sociale.

Quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero extracomunitario (si pensi, ad esempio, alle prostitute) ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita al crimine, il questore, con il parere favorevole o su proposta del Procuratore della Repubblica, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

Il permesso di soggiorno predetto ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengano meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale tipo di soggiorno (v. art. 5).

Il permesso di soggiorno di cui sopra può essere altresì convertito in permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Un permesso di soggiorno, infine, può essere altresì rilasciato allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia già dato prova concreta partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

7. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.

A tal fine, gli interessati, nel presentare la domanda di visto o di permesso all'amministrazione competente per legge (anche tramite un familiare), devono prestare una serie di garanzie, che vanno da una dichiarazione di disponibilità della struttura sanitaria italiana prescelta, al deposito di una somma a titolo cauzionale, sino alla dimostrazione documentata della disponibilità in Italia di vitto ed alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

8. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.

Tale diritto consiste nella possibilità per l'extracomunitario di mantenere o riacquistare l'unità familiare nei confronti dei propri parenti stranieri ed è riconosciuto solo agli stranieri che sono titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (v. nuovo art. 28).

Stesse possibilità o, addirittura, superiori per i familiari di cittadini italiani o di uno Stato dell'U.E.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza (v. art. 29).

In base alla recente L. n. 94/2009:

1) non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;

2) è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di legge (art. 29, comma III). Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità (v. sempre l'art. 29):

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo

dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il ricongiungimento si richiede con domanda di nulla osta, corredata della documentazione inerente i requisiti di cui sopra, da presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura competente, che adesso è quella del luogo di dimora del richiedente.

È previsto un accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute e la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. (n.b. il diniego può essere impugnato con ricorso al tribunale monocratico - v. art. 30).

In caso di sua inerzia, dopo 90 gg. dalla richiesta di nullaosta, l'interessato può ottenere il visto d'ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Si noti bene che la richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

Il visto di ingresso ottenuto prelude al c.d. permesso di soggiorno per motivi familiari (anche carta di soggiorno, se si tratta di ricongiungimento all'italiano o al cittadino di Stato membro dell'U.E.), il quale può essere concesso anche all'extracomunitario regolarmente soggiornante che ha contratto matrimonio in Italia con un italiano o con il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con un cittadino straniero regolarmente soggiornante (ed in questo caso, qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza e salvo che dal matrimonio sia nata prole, il permesso di soggiorno suddetto è revocato) e ad altre categorie di stranieri di cui all'art. 30 legge stranieri.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari dura quanto quello del familiare straniero con cui c'è il ricongiungimento e consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

Si noti bene che adesso, per effetto del recente D.Lgs.vo n. 5 del 2007, anche i rifugiati possono chiedere ed ottenere il ricongiungimento ai propri cari (v. nuovo art. 29-bis).

La nuova disciplina precisa che esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per gli altri cittadini stranieri e di cui poco più sopra., ma

non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.

E', altresì, consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui sopra.

Resta salva, invece, la necessità di una autorizzazione speciale da parte del Tribunale per i minorenni, per l'ingresso e la permanenza legati a gravi motivi inerenti lo sviluppo psicofisico del minore e le sue condizioni di salute. (v. art. 31, comma 3°).

In tema precisa la S.C. che i "*gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore*" devono essere determinati da situazioni di emergenza e non possono derivare da circostanze di "*tendenziale stabilità*", come, ad esempio, la frequenza della scuola da parte dei minori (pertanto, non rientra nei "*gravi motivi*" che giustificano l'ingresso e la permanenza in Italia dell'extracomunitario la necessità di seguire i figli negli studi, così da garantirne un sano sviluppo psico-fisico) (v. Cass. civ., I Sez., 10/03/2010, n. 5856)

Quando il familiare viene autorizzato ad entrare o permanere in Italia dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute gli viene riconosciuta la possibilità di lavorare, con il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minore, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata, pur non potendo essere convertito in permesso per motivi di lavoro (v. art. 29, comma 6°).

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

Quanto ai minori, l'art. 31 dispone che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, sino ai 14 anni di età.

Esso segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quello dei genitori con cui convive.

Al compimento del 14° anno di età al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido sino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Ai 18 anni, poi, al soggetto in questione può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi in Italia per non meno di due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile, può essere rilasciato analogo permesso di soggiorno (v. art. 32 legge stranieri)

Compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato sono affidati dalla legge al Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I minori stranieri presenti sul territorio, comunque, sono soggetti all'obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento in materia di diritto all'istruzione e previste per i minori italiani.

La comunità scolastica promuove detto diritto e la sua effettività, anche inaugurando l'attivazione di appositi corsi per l'apprendimento della lingua italiana e, comunque, anche con altre iniziative all'insegna della tolleranza.

Si tenga conto, infine, che per effetto della nuova legge 15 Luglio 2009, n. 94 adesso il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di ricongiungimento del coniuge o del genitore perché coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

9. Permesso di soggiorno a fini investigativi.

Il D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto questo nuovo tipo di permesso di soggiorno.

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativo a delitti commessi per finalità di terrorismo (anche internazionale) o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza in Italia dello straniero che abbia offerto alle autorità una collaborazione, il questore può rilasciare allo straniero stesso uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per periodi eguali.

Detto permesso può essere rinnovato.

E' revocato quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

10. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

Esse possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con tutti i ministri interessati, in occasione di rilevanti esigenze umanitarie, conflitti, disastri naturali, o altri eventi gravi.

Trattasi, comunque, di misure di protezione temporanee, su cui il Presidente del Consiglio relaziona annualmente al Parlamento.

Il finanziamento di dette misure spetta al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie di cui all'art. 45 della legge stranieri.

Sul tema è intervenuto il D.Lgs.vo n. 85/2003, in materia di concessione di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Detta legge si preoccupa di assicurare una protezione immediata, ancorché temporanea, a tutti quegli extracomunitari (in un numero considerevole, per un c.d. "afflusso massiccio" da un Paese o da una zona determinata) che abbiano forzatamente abbandonato o evacuato il loro Paese d'origine, a causa di guerre o di violazioni di diritti umani o, comunque, di situazioni insostenibili, perpetrate nei loro Paesi di origine, non potendo momentaneamente essere rimpatriate in condizioni stabili e sicure (art. 2, Dec. cit.).

Si tratta di una normativa applicabile allorché sussista il rischio che il sistema di asilo non possa far fronte all'afflusso sopra detto.

In ogni caso, l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Con il decreto del P.C.M. (di cui sopra ed il cui contenuto analitico è all'art. 4), previa decisione del Consiglio dell'Unione Europea (circa l'accertamento positivo della ricorrenza di un caso di afflusso massiccio di sfollati), vengono, dunque, stabilite le misure di protezione temporanea per fronteggiare il citato afflusso massiccio di sfollati (eccezioni all'art. 5), per la durata

massimo di un anno (comunque, prorogabile per una sola volta, per un periodo non superiore ad un anno).

In particolare, il citato decreto individua la data di decorrenza della protezione temporanea e le categorie di soggetti che vi sono ammessi, le procedure (in deroga alla legge stranieri) per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno e quelle da attuarsi in caso di presentazione di domanda di asilo.

In ogni caso, del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto dei flussi di ingresso (ciò non vuol dire, però, che il n. dei permessi concessi è portato dal n. dei permessi concedibili, ma solo che si deve tenere conto anche della presenza degli sfollati sul territorio nazionale, anche ai fini della programmazione degli ingressi).

E' ammesso il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea (nel rispetto, comunque, delle condizioni previste dall'art. 6).

Tutti i provvedimenti che riguardano la persona protetta temporaneamente (sia di diniego della protezione, sia di rigetto delle sue istanze) devono essere motivati e recare l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile presentare ricorso ed i termini entro i quali ricorrere.

In particolare, i ricorsi in materia di esclusioni (art. 5) cadono sotto la giurisdizione del T.A.R., quelli in materia di ricongiungimenti familiari (art. 6) sono ad appannaggio dell'ex Pretore (Tribunale ordinario monocratico).

11. Sanzioni.

Lo straniero che a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, ovvero altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda sino a lire ottocentomila ed, in caso di dubbio sulla sua identità, si procederà a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici nei suoi confronti.

La legge 15 Luglio 2009, n. 94 punisce adesso anche l'utilizzo del passaporto con visto contraffatto od alterato, del permesso di soggiorno contraffatto od alterato, del contratto di soggiorno contraffatto od alterato, della carta di soggiorno contraffatta od alterata nonché di altri documenti strumentali all'ingresso e/o al soggiorno contraffatti od alterati.

Sempre la L. n. 94/09 ha introdotto la nuova fattispecie di reato che punisce chiunque, in violazione del D.Lgs.vo n. 286/98, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

Si tratta dei c.d. "scafisti".

Essi sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

La pena è più severa (reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona) nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

In tutti questi casi è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza.

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato aggravato dalle lettere a), b) c), d) ed e), poi, è applicata pure la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

Se, poi, i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui sopra:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo

ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

La legge sopra citata prevede sempre la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato per le varie

ipotesi di favoreggiamento delle immigrazioni clandestine.

La L. n. 94/09 introduce la nuova fattispecie di reato che sostanzialmente punisce (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

12. Gli irregolari.

12.1. Premessa.

La polizia di frontiera italiana è tenuta a respingere gli stranieri che si presentano ai valichi senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato ed a riaccompagnarli alla frontiera (c.d. respingimento).

Ciò non vale, invece, nei casi di asilo politico, di rifugiati e di protezione per motivi umanitari.

In nessun caso, infatti, può disporsi il respingimento verso lo Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio presso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (v. art. 19).

Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni ed assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o intendano entrare in

Italia per un periodo superiore a tre mesi.

A tale proposito, si ricordino anche i Decreti Legislativi nn. 251/07 e 25/07 sullo status di rifugiato e sulla protezione internazionale (v. nell'apposito servizio "*news*" di questo sito).

Una volta entrati in Italia, fallito il respingimento, gli stranieri extracomunitari irregolari devono essere espulsi dal nostro Paese.

Fino a ieri la loro condizione di irregolari era considerata circostanza aggravante in caso di commissione di un qualunque reato, anche non connesso allo stato di clandestinità (v. art. 61, n. 11-*bis*), c.p.).

Adesso l'art. 61, n. 11-*bis*), c.p. è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 249/10.

12.2. L'espulsione.

L'espulsione (c.d. espulsione amministrativa) dello straniero può essere disposta dal ministro dell'interno o dal prefetto, con un decreto motivato che intima allo straniero indesiderato (nella sua lingua ovvero in francese, inglese o spagnolo) di andar via entro un certo termine.

Detto decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.

Il ministro può procedere in tal senso per: a) motivi di ordine pubblico; b) motivi di sicurezza dello Stato.

Il prefetto, invece, può farlo, caso per caso, se lo straniero: a) è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione del committente italiano allo sportello unico della prefettura in caso di appalto concesso a datori di lavoro stranieri con lavoratori extracomunitari, *ex art. 27, comma 1-bis*; c) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (8 giorni, v. art. 5), salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore; d) si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; e) si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 Maggio 2007, n. 68; f) ha riportato la revoca del permesso di soggiorno per effetto di una condanna definitiva per reati commessi contro la tutela del diritto di autore (L. n. 633/41) ovvero per reati di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) [tutte ipotesi, queste, aggiunte dalla L. n. 189/02]; g) ha riportato la revoca del permesso di soggiorno a seguito di matrimonio cui non è seguita l'effettiva convivenza [ipotesi sempre aggiunta dalla L. n. 189/02]; h) in altri casi (v. art. 13, lettera c).

Cin il D.Lgs.vo n. 5/07, nell'adottare il provvedimento di espulsione in base ai casi di cui sopra, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (esclusi i casi in cui l'espulsione discende dall'appartenenza dello straniero alle categorie indicate dall'art. 1 della L. n. 1423/56, nonché dall'art. 1 della L. n. 575/65).

Si noti bene, altresì, che l'espulsione di un minore straniero extracomunitario è adottata con

provvedimento del Tribunale per i minorenni, su richiesta del questore (v. art. 31).

12.3. Espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo.

Il D.L. 27.07.2005, n. 144 convertito, con modifiche, dalla L. 31.07.2005, n. 155 ha previsto una nuova ipotesi di espulsione (c.d. espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo).

Secondo tale normativa il ministro dell'interno o il prefetto (su delega del ministro stesso) possono disporre l'espulsione dello straniero nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio italiano possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni od attività terroristiche, anche internazionali.

L'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di straniero detenuto.

Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno a fini investigativi ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette all'individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

Contro questi decreti di espulsione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio, ma esso, in nessun caso può, sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Quando la decisione dei ricorsi dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo.

12.4. Rimpatrio assistito.

In base al recente D.L. n. 89/11, il Ministero dell'interno attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi extracomunitari.

Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui sopra, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura.

La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini dell'emissione di sentenza di non luogo a procedere.

12.5. Casi in cui è esclusa l'espulsione.

L'espulsione non può comunque essere comminata nei casi di persecuzione di cui all'art. 19 (v. sopra, a proposito di respingimento).

Essa, altresì, non è consentita nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità

italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Inoltre, secondo il D.L. n. 89/11, l'espulsione non è disposta né è eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

Sempre secondo il citato D.L. n. 89/11 l'espulsione (ovvero il respingimento) di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali è effettuato con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. Infine, secondo Cass. civ., SS.UU., 25/10/2010, n. 21799 "*L'immigrato irregolare, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha diritto a rimanere sul territorio italiano nei casi in cui i figli, che vivono abitualmente in Italia, possano incorrere in un rischio di subire un danno psicofisico dall'allontanamento del genitore.*"

12.6. Impugnazioni.

Avverso il decreto di espulsione da parte dell'extracomunitario indesiderato può essere presentato unicamente ricorso al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento (n.b. il D.L. n. 249/07, che prevedeva la nuova competenza del Tribunale monocratico non è stato più convertito in legge).

Lo straniero ricorrente è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore di fiducia, munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare e, se ne sussistono i presupposti, può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il procedimento è camerale ed è regolato dall'art. 13 bis della legge Turco-Napolitano.

Il Giudice di pace adito decide entro 20 gg. dalla presentazione del ricorso con unico provvedimento (di accoglimento o di rigetto).

12.7. Esecuzione dell'espulsione.

• Provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Questore.

L'espulsione è eseguita dal questore con provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Con l'emanazione del D.L. n. 89/11 l'accompagnamento non è più previsto come metodo generale di esecuzione dell'espulsione

In base a tale normativa, infatti, l'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica solo nei seguenti casi: a) espulsione disposta dal ministero dell'interno; b) nelle ipotesi di stranieri particolarmente pericolosi; c) quando sussiste il rischio di fuga; d) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; e) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al seguente punto; f) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al seguente punto a seguito di concessione del termine di tolleranza di cui all'articolo 14, comma 1-bis; g) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 (espulsione a titolo di misura di sicurezza) e 16 (espulsione e titolo di sanzione sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione); h) nelle altre ipotesi in

cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; i) nell'ipotesi di mancata richiesta del termine di tolleranza di cui al punto che segue.

Si configura il rischio di fuga di cui alla lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità; e) avere violato anche una delle misure di cui al punto che segue a seguito di concessione del termine di tolleranza.

Il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del questore deve essere motivato, non essendo sufficiente un semplice rinvio alla motivazione contenuta nel decreto di espulsione prefettizio (v. Cass. pen., sez. I, 15.03.2006, n. 9121).

Quando v'è il provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera, esso deve essere comunicato entro 48 ore al Giudice di pace territorialmente competente, perché decida sulla convalida (n.b. il recente D.L. n. 249/07, che prevedeva la nuova competenza del Tribunale monocratico non è stato più convertito in legge).

In questo lasso di tempo l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con un difensore e con la presenza dell'interessato (il quale, nel frattempo, può essere trattenuto in un centro di permanenza ed assistenza temporanea ed assistenza).

Il Giudice di pace provvede sulla convalida con decreto motivato entro 48 ore, ricorribile per Cassazione.

Se concede la convalida, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diviene esecutivo.

Se, invece, la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine di 48 ore per la decisione, il provvedimento del questore perde effetto.

Si rammenti che il questore, se lo straniero da espellere è sottoposto a procedimento penale e non è *in vinculis*, prima di eseguire l'espulsione, deve chiedere apposito nulla osta all'autorità giudiziaria procedente e detto nulla osta si considera per concesso se l'autorità giudiziaria anzidetta non provvede sulla richiesta del questore entro 15 gg.

Il questore, in attesa del nulla osta sopra detto, può far trattenere lo straniero da espellere presso un centro di permanenza temporanea (v. art. 14).

In caso di espulsione a seguito di nulla osta dell'a.g., il procedimento penale a carico dello straniero espulso si conclude con un non luogo a procedere.

Si noti bene che con la L. n. 94/09 è stato istituito presso il Ministero dell'interno un "*Fondo rimpatri*", finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

● Termine di tolleranza.

In base al D.L. n. 89/11 lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, può chiedere al

prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria.

A tal fine, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere il termine suddetto mediante schede informative plurilingue.

Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.

Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.

La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui al comma 5 del medesimo articolo.

In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita dal questore con provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (v. punto precedente).

Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo.

Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure in attesa della partenza dello straniero:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Queste ultime misure sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida.

Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio.

Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio di un periodo fa richiesta di un termine per la partenza volontaria perché ammesso ad un programma di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cui al nuovo art. 14 ter, delle suddette misure ne è sospesa l'efficacia.

• Intimazione del Questore a lasciare l'Italia entro 15 gg.

In altri casi di espulsione diversi da quelli legittimanti il provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera è notificata allo straniero, unitamente al decreto di espulsione, un'intimazione del questore a lasciare l'Italia entro 15 gg.

Ciò avviene quando: a) lo straniero si è trattenuto in Italia con il permesso di soggiorno scaduto da più di 60 gg. senza chiederne il rinnovo; b) lo straniero non può essere trattenuto nei centri di permanenza, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione.

In tali ipotesi questi dovrà quindi lasciare spontaneamente lo Stato italiano.

• **Trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione (c.d. ricovero).**

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera (ovvero il respingimento dell'extracomunitario, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento (perché, p. es., occorre procedere al suo soccorso), il questore dispone - con provvedimento necessariamente ed esplicitamente motivato (cfr. Cass. pen., sez. I, 15.03.2006, n. 9121) - che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino (c.d. ricovero o trattenimento).

Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure emesse a seguito di concessione del termine di tolleranza; f) la necessità di prestare soccorso allo straniero; g) la necessità di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità; h) la necessità di acquisire i documenti per il viaggio; i) la necessità di acquisire la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

In esso lo straniero riceve la necessaria assistenza e può comunicare, anche telefonicamente, con l'esterno, pur non potendosi allontanare indebitamente.

Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento.

Entro 48 ore dall'adozione del suo provvedimento il questore trasmette copia degli atti al Giudice di pace territorialmente competente per la sua convalida (n.b. il recente D.L. n. 249/07, che prevedeva la nuova competenza del Tribunale monocratico non è stato più convertito in legge), altrimenti esso cessa di avere ogni effetto.

L'udienza di convalida è camerale, con la presenza necessaria di un difensore.

Può comparirvi pure l'interessato, che, in tal caso, viene sentito.

Detto giudice provvede previo procedimento in camera di consiglio (artt. 737 e segg. cod. civ.) e la convalida, se concessa, comporta la permanenza dello straniero nel centro per complessivi trenta giorni, prorogabili per altri trenta dal giudice, su richiesta del questore, in caso di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità dello straniero ovvero nell'acquisizione dei documenti per il viaggio.

Anche prima di tale ultimo termine, il questore può eseguire l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Il D.L. n. 89/11 ha stabilito la possibilità per il questore di chiedere ulteriori proroghe del trattenimento:

1) per ulteriori sessanta giorni in caso permangano le condizioni sopra esposte per il c.d. trattenimento;

2) per ulteriori sessanta giorni qualora persistano le condizioni di cui al n. 1).

In ogni caso, il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Il questore, comunque, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

Il D.L. n. 89/11 ha ulteriormente stabilito che, dopo i suddetti centottanta giorni, qualora ancora non sia possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace un'ulteriore proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.

Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

Contro i decreti di convalida e proroga suddetti è proponibile ricorso per cassazione, che, però, non sospende l'esecuzione della misura.

Appena è possibile l'espulsione (o il respingimento), il questore li esegue come sopra, con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al giudice, che viene chiamato a convalidare ulteriormente.

• **Misure alternative al ricovero.**

Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per mancato respingimento dovuto a sottrazione ai controlli di frontiera, o ai sensi del D.L. n. 144/05, il questore, in luogo del ricovero di cui al punto che precede, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure in questione sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida.

Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio.

Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

- **Ordine del Questore allo straniero di lasciare l'Italia entro 7 gg.(ricovero non possibile).**

Qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, il questore, con provvedimento scritto, necessariamente ed esplicitamente motivato (non è sufficiente riprodurre la formula legislativa), attraverso l'indicazione delle ragioni dell'impossibilità di eseguire l'accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera o dell'impossibilità di inserirlo in un centro di identificazione ed espulsione (mancanza di auto o di personale per procedere all'accompagnamento, situazioni di ordine pubblico ostative, indisponibilità di posti nel centro di permanenza, ecc...) (v. Cass. pen., sez. I, 15.03.2006, n. 9121; Cass. pen., sez. I, 03.05.2006, n. 15249; Cass. pen., sez. I, 13.06.2006, n. 20009; Cass. pen., sez. I, 04.08.2006, n. 28139), ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, avvisandolo delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (v. più sotto).

Detta ultima avvertenza rappresenta un elemento essenziale che deve necessariamente far parte del contenuto del provvedimento, la cui mancanza rende lo stesso affetto da violazione di legge (cioè disapplicabile), così incidendo sulla punibilità in concreto della inottemperanza (cfr. Cass. pen. sez. I, 17.03.2006, n. 15034).

L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

Se lo straniero senza giustificato motivo si trattiene in Italia in violazione dell'ordine del questore suddetto, è punito con la multa da 10.000 a 20.000 Euro (nei casi più gravi di espulsione) ovvero con la multa da 6.000 a 15.000 Euro (nei casi meno gravi di espulsione).

Al procedimento penale per il reato suddetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis* (presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari), 20-*ter* (citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari) e 32-*bis* (svolgimento del giudizio a presentazione immediata) del decreto legislativo n. 274/00.

Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, il giudice accerta anche: a) l'eventuale consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere la rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero di provenienza, compreso il titolo di viaggio; b) la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

In ogni caso, valutato il singolo caso, si adotta nuovo provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, il questore spicca un nuovo ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni.

Lo straniero destinatario del nuovo provvedimento di espulsione di cui sopra e di un nuovo ordine di allontanamento, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la multa da 15.000 a 30.000 Euro.

Al procedimento penale per il reato suddetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis* (presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari), 20-*ter* (citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari) e 32-*bis* (svolgimento del giudizio a presentazione immediata) del decreto legislativo n. 274/00.

Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, il giudice accerta anche: a) l'eventuale consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere la rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero di provenienza, compreso il titolo di viaggio; b) la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

In ogni caso, valutato il singolo caso, si adotta nuovo provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, il questore spicca un nuovo ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni.

In tutti questi casi, se lo straniero è sottoposto ad altro procedimento penale, non è necessario il nulla osta all'espulsione da parte dell'a.g. ed il questore si limita a comunicare l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'a.g. competente all'accertamento del reato.

Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il giustificato motivo di trattenimento può riguardare: necessità di soccorso; difficoltà nell'ottenimento dei documenti di viaggio; indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo; difficoltà economiche che non consentano di partire (v. anche, sul tema, Corte Cost.le n. 5/04).

In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha inteso precisare che *"la sussistenza o meno del 'giustificato motivo' deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche con riferimento ad esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante economico clandestino, quale, in particolare, la mancanza di un lavoro regolare. Infatti, la disponibilità dei mezzi economici occorrenti per l'adempimento dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato può derivare da qualsiasi attività, anche illecita o comunque non stabile, mentre la difficoltà per il clandestino di reperire un lavoro stabile regolare, costituendo una condizione tipica della sua posizione, non è idonea ad integrare un 'giustificato motivo' dell'inadempimento dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato"* (v. Cass. pen., sez. I, 29.05.2006, n. 19086).

Altrove si legge anche che: *"La causa giustificativa ben può essere integrata da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi ne termine alla frontiera (in particolare, aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio."* (cfr. Cass. pen., sez. I, 18.09.2006, n. 30774).

Secondo altro orientamento, *"Il giustificato motivo deve consistere in condizioni oggettive - l'onere della cui prova grava sull'interessato - che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni soggettive e personali, di grave e pressante*

condizionamento psicologico. Occorre, quindi, una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio." (cfr. Cass. pen., sez. I, 07.05.2007, n. 17316).

Infine, secondo altra linea: "L'inadempienza può ritenersi giustificata solo quando dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare, aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero dipenda dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti. In questa prospettiva, l'ambito dell'apprezzamento da parte del giudice deve essere delimitato dai seguenti presupposti: a) il motivo della mancata ottemperanza all'ordine del questore non può essere "giustificato" dalla mera allegazione da parte dello straniero della circostanza che non svolge alcuna attività lavorativa o dalla circostanza che sia sprovvisto di documenti idonei all'espatrio; b) l'accertamento della "giustificazione" della condotta omissiva presuppone una valutazione "in concreto" delle cause che stanno "a monte" della mancata ottemperanza all'ordine impartito dal questore." (cfr. Cass. pen., sez. I, 04.06.2007, n. 21765).

Se, dopo l'espulsione, fa ancora rientro in Italia, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni (casi più gravi) o da 1 a 4 anni (casi meno gravi) (v. art. 14, commi 5 ter e quater, legge stranieri).

Per i reati suddetti è obbligatorio l'arresto (ma solo per i casi più gravi) dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.

Si tenga conto che l'art. 385 c.p.p. esclude l'arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il fatto appare compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Infine, si noti bene che la Sent. Corte Cost.le n. 359/10 ha stabilito che l'art. 14, comma 5 quater, D.Lgs.vo n. 286/98 è incostituzionale nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero già condannato per una simile inottemperanza e di cui al precedente comma 5 ter, sia punita, in analogia a quanto previsto per la prima inottemperanza, nel solo caso che abbia luogo senza "giustificato motivo".

In pratica, la Consulta ha voluto che si considerasse riprodotta l'espressione *de quo* - presente nel comma 5 ter - anche nel comma 5 quater.

Infine, qui deve essere ricordata la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. V Penale, 05/01/2011 e la più recente Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28/04/2011 (Causa C61/1), le quali, con riferimento alla Direttiva n. 2008/115/CE, censurano il suddetto art. 14, commi 5-ter e 5-quater, invitando i giudici penali alla disapplicazione dello stesso per contrasto con la normativa comunitaria.

12.8. Conseguenze dell'espulsione.

Lo straniero espulso non può rientrare in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso.

Nei casi di espulsione più gravi può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso.

Tutto ciò, a meno che abbia apposita autorizzazione del Ministero dell'interno.

Se lo fa, commette reato (punito con la reclusione da uno a quattro anni) ed è nuovamente

espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Nel caso in cui lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, chieda al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, il divieto di rientrare in Italia può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che egli fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine assegnatogli.

12.9. Espulsione come misura alternativa alla detenzione.

Si noti bene che nei casi in cui è possibile l'espulsione amministrativa, perché ne sussistono i presupposti, se lo straniero extracomunitario è sottoposto a procedimento penale per un reato non colposo ed è condannato o v'è applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per l'irrogazione della pena detentiva per non più di due anni e non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale della pena, il giudice può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per non meno di 5 anni (sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

La L. n. 94/2009 ha stabilito pure che detta sostituzione può avvenire nel caso in cui il giudice debba condannare per il reato di cui all'art. 10-bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma I (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo) che impediscono l'esecuzione immediata con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Ciò avviene anche se lo straniero è già detenuto e deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e la competenza per l'espulsione in questo caso è del magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, opponibile innanzi al tribunale di sorveglianza entro 10 gg.

L'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ad opera del questore.

La pena è estinta al termine di un decennio dall'espulsione.

Se lo straniero rientra illegalmente in Italia, la pena gli viene irrogata o è ripristinata nei suoi confronti.

13. L'espulsione a titolo di misura di sicurezza.

Se lo straniero extracomunitario si rende protagonista di reati per i quali la legge prevede l'arresto (artt. 380 e 381 c.p.p.) e per questi è penalmente condannato o sottoposto a custodia cautelare, il giudice può ordinarne l'espulsione, dandone comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare, affinché al termine della condanna o della custodia si proceda in tal senso.

14. I terzi fiancheggiatori.

Chi conduce in Italia extracomunitari che non possono entrarvi è tenuto a prenderli immediatamente a carico ed a ricondurli immediatamente nello Stato di provenienza (v. anche quanto già detto a proposito degli "scafisti" nel paragrafo 10).

La materia è stata in parte modificata dal D.Lgs.vo n. 87/2003 e dalla L. n.271/2004.

A tal proposito, ora è stabilito l'obbligo di riconduzione a carico del vettore anche in caso di straniero in transito, che il vettore si rifiuti di accompagnare nel Paese di destinazione,

ovvero nel caso in cui il Paese di destinazione neghi l'ingresso ovvero lo rinvii in Italia.

La pena, in caso contrario, è una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni di Lire (ora aumentata da € 3.500 a 5.500, per effetto del Dec. cit.) per ogni straniero trasportato e la sospensione o la revoca limitata della licenza di trasporto.

Stessa pena a carico del vettore che non controlli che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti di ingresso ovvero che non denunci alla polizia la presenza a bordo di irregolari.

Chiunque, poi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide o lo assume alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente normativa è punito con la reclusione fino a tre/quattro anni e con la multa fino a lire trenta/quaranta milioni (art. 12 - aggravanti al comma 3°).

15. La permanenza dello straniero extracomunitario in Italia.

La presente legge, che qui si commenta e sistema organicamente non si occupa solo del tema dell'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia, ma anche di quello della loro permanenza nel nostro Paese una volta entrati in esso e regolarmente soggiornanti.

Ad esempio, essa si occupa della previdenza ed assistenza dei lavoratori stranieri extracomunitari, sia se lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato (v. art. 22, comma 9), sia se lavoratori stagionali (v. art. 25).

Quanto all'assistenza sociale si veda anche l'art. 41 della legge.

In secondo luogo, essa contiene tutta una normativa concernente la materia sanitaria, l'istruzione, l'alloggio, la partecipazione alla vita pubblica, nonché l'integrazione sociale degli stranieri extracomunitari in Italia.

Per sintetizzare, si può qui procedere per principi cardine.

Sanità. Gli stranieri extracomunitari hanno l'obbligo di iscrizione al S.S.N. ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal S.S.N. ed alla sua validità temporale. Quelli fra gli stranieri extracomunitari che non debbano essere iscritti al S.S.N. devono perlomeno assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

Agli stranieri extracomunitari irregolari sono comunque assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o, comunque, essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio (e non c'è alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto) e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare, sono garantiti gratuitamente, se a beneficio di indigenti: 1) la tutela sociale della gravidanza e della maternità; 2) la tutela della salute del minore; 3) le vaccinazioni; 4) gli interventi di profilassi internazionale; 5) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai (v. artt. 34 e 35).

Istruzione. Oltre a quanto già detto a proposito dell'istruzione dei minori stranieri extracomunitari al § 8, va qui ricordato che la legge garantisce agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti: a) corsi di alfabetizzazione (anche integrativi di quelli già frequentati presso il Paese di origine) nelle scuole elementari e medie, con un'offerta culturale valida per tutti quelli fra loro che intendano conseguire il titolo di studio nella scuola dell'obbligo; b) corsi di lingua italiana; c) corsi di formazione (v., comunque, l'art. 38).

Destinato al finanziamento di queste iniziative è il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Agli stranieri extracomunitari, inoltre, è assicurata la parità di trattamento rispetto al cittadino italiano nell'accesso all'istruzione universitaria (corsi universitari e scuole di specializzazione delle università).

Molti compiti, in tal senso ed a tal proposito, spettano alle università italiane, nell'ambito dell'autonomia a loro riconosciuta dal nostro ordinamento (p. es. l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi, la realizzazione di corsi di lingua italiana, il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero).

Alloggio. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi non turistici è dalla legge riconosciuto il diritto ad essere ospitati in centri di accoglienza di cui all'art. 40, quando essi siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

Detti centri sono strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana ed all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario all'autonomia personale per le esigenze di vitto ed alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

Il finanziamento di questi centri è di competenza del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, invece, hanno pieno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione (v. sempre l'art. 40).

Integrazione sociale. Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni promuovono: 1) corsi della lingua e della cultura di origine presso le scuole e le istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nel nostro Paese; 2) l'inserimento degli stranieri nella società italiana; 3) la raccolta presso le biblioteche scolastiche ed universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; 4) attività di mediazione interculturale; 5) la prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti.

Il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie è destinato a dare un grosso contributo per il finanziamento di gran parte di queste iniziative (v. art. 45).

A tal uopo è anche istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la c.d. Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, incaricata pure dell'esame delle

problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati (v. art. 42).

Sempre presso la Presidenza è istituita anche la Commissione per le Politiche di integrazione, il cui ruolo è principalmente quello di interloquire con il Governo in tema di: 1) stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati; 2) adozione di politiche per l'immigrazione; 3) interventi contro il razzismo (v. art. 46).

Azioni antidiscriminatorie. Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica (art. 43).

Quando il comportamento di un privato o della p.a. produce una discriminazione così come sopra descritta, è possibile presentare ricorso al tribunale civile in composizione monocratica, affinché il giudice ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole ed adotti ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Con tale decisione il giudice può, altresì, condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

Detto giudice, sentite le parti, compiuti gli atti di istruzione indispensabili ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno, al fine di provvedere con ordinanza di accoglimento o rigetto, provvisoriamente esecutiva.

Nei casi di urgenza lo stesso provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni.

In tal caso, egli fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 gg., assegnando al ricorrente un termine non superiore ad 8 gg. per la notifica del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Si noti bene che l'ordinanza decisoria del giudice è sempre reclamabile nel termine di cui all'art. 739 c.p.c.

Per comportamenti discriminatori di carattere collettivo sul lavoro è previsto anche il ricorso dei sindacati (v. art. 44, comma 10) ed il datore di lavoro che sia stato ammesso a benefici, agevolazioni finanziarie e creditizie ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni può anche vedersi revocare dette concessioni, con l'esclusione per due anni ininterrotti.